

## CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LAVANOLO E GUARDAROBA

TRA

- \_\_\_\_\_, che nel contesto dell’atto sarà indicato anche, per brevità, “Committente”, con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. 26 - C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per la carica presso la sede del Committente stesso, \_l\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Committente medesimo;

e

- \_\_\_\_\_, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “ditta” o “Appaltatore” o “\_\_\_\_\_”, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. d’iscrizione, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_, nella persona del **Legale Rappresentante** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dello ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

### Premesso che:

- a) nel programma biennale di forniture e servizi 20\_\_- 20\_\_, approvato dal Committente con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, è prevista l’acquisizione del servizio di Lavanolo e Guardaroba, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_;
- b) il Committente deve garantire il servizio di lavanolo tramite affidamento a terzi di detto servizio;
- c) al fine dell’espletamento della gara si è proceduto alla stipula di apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 07/08/1990, n.241 con la Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

- d) con determinazione n. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020, tra l'altro:
- è stato approvato il progetto del servizio;
  - sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;
  - si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali servizi mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA, oneri della sicurezza stimati pari a zero, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del Codice;
- e) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
- f) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito dell'espletamento della gara, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, per i prezzi unitari allegati al presente atto;
- g) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stata comunicata, tra l'altro, ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- h) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione;
- i) con \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sulla base delle risultanze di gara e della suddetta comunicazione, tra l'altro, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei servizi di cui in oggetto ed i servizi sono stati affidati all'Appaltatore;
- l) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- n) ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la

stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_ e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciute e ratificate la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei "Servizi di lavanolo" (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "servizio" o "servizi" o "prestazioni"), così come indicato e dettagliatamente descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4.

Codice Identificativo di gara CIG derivato n. \_\_\_\_\_.

2. Sono compresi nel contratto tutti i servizi, le prestazioni e le eventuali forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato e da tutta la documentazione di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da tutti documenti di gara.

#### **Art. 3 – Durata e Termini di esecuzione**

1. Il contratto ha durata di trentasei mesi , con decorrenza dal \_\_\_\_\_, come da relativo verbale di consegna, e termine al \_\_\_\_\_ (*ovvero con decorrenza dalla data del verbale di consegna.*

*Se il caso*

2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza dalla data del \_\_/\_\_/\_\_, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti in data \_\_/\_\_/\_\_.

3. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno .....giorni prima della scadenza del contratto originario.

4. Il contratto potrà essere prorogato per un massimo di 180 giorni, al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

#### **Art. 4 - Condizioni generali**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato, a tutti i documenti di gara, e all'offerta tecnica; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

- a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. 28 facciate (*Allegato "A"*)
- b) Elenco prezzi unitari, in n. facciate (*Allegato "B"*)
- c) offerta economica presentata dall'appaltatore, in n. facciate (*Allegato "\_\_\_"*)
- d) offerta tecnica presentata dall'appaltatore, in n. facciate
- e) *se il caso*, Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) , in n. facciate.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative che comportino l'aggiornamento del DUVRI;

f) *se il caso*, Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche, GDPR), in n. \_\_\_ facciate (*Allegato "\_\_\_"*);

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I restanti documenti, sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Committente.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Si intende facente parte integrante del contratto anche la campionatura presentata in sede di gara, l'Appaltatore potrà fornire materiali diversi da quelli presentati con la campionatura solo previo assenso del Committente e solo se questi abbiano le stesse caratteristiche dei campioni o siano di qualità superiore.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili e ancora vigenti:

**Commentato [BB1]:** Angelo ha precisato che nel nuovo regolamento è previsto che capitolato ed elenco prezzi siano "cuciti". A questo punto, anche se non so quando il nuovo reg. uscirà, ho pensato di lasciare solo questo. Nel frattempo, fin quando uscirà, useremo anche l'altro modo ma non lo metto nello schema

- a) il Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50;
- b) il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
- c) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
- e) il Codice di comportamento dei dipendenti del Committente, per quanto applicabile;
- f) tutte le normative specifiche di settore;

**g) se il caso,**

*le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;*

- g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;

6. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia, ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.

7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Committente.

#### **Art. 5 – Codice di comportamento**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Committente approvato con \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Importo di contratto e Corrispettivi**

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

2. L'importo stimato di contratto è quantificato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, per le prestazioni di servizio, oltre IVA in misura di legge.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. Il suddetto importo ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, pertanto tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Committente ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

4. Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto moltiplicando i prezzi unitari offerti in sede di gara per le quantità effettivamente fornite / prestazioni svolte;

5. I prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi e le forniture richieste e, come tali, sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 "Revisione prezzi", e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.

Con i prezzi unitari sono compensate tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 7 - Revisione prezzi**

La revisione e adeguamento dei prezzi contrattuali può essere richiesta dalle parti qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, i soggetti contraenti possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell' art. 1373 del Codice Civile.

#### **Art. 8 - Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Committente non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato in rate mensili posticipate come previsto nel capitolato.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte della Committente.

5. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti.

6. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di

eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

7. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato) n. \_\_\_\_\_.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213,

della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Committente non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG.

c) il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: \_\_\_\_\_

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **Art. 10 – Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18, del Codice, la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore contrattuale.

2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_ di importo di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

*Ovvero*

*1. L'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice.*

#### **Art. 11 – Modifiche al contratto**

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.
2. In base all'evoluzione della pandemia da COVID-19 ed alle misure adottate per contrastarne la diffusione può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, i termini di esecuzione saranno differiti di tanti giorni quanto sono i giorni di sospensione.
3. Le modalità di esecuzione del contratto potranno inoltre subire variazioni per adeguarle alle misure, vigenti tempo per tempo, di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, in questo caso, fermo restando i prezzi di contratto, potranno essere riconosciuti all'appaltatore maggiori somme documentate poste a suo carico per l'adozione delle suddette misure nell'espletamento del servizio; le suddette misure ed i relativi costi dovranno essere preventivamente comunicate all'Unione che potrà anche optare per la sospensione del servizio.
4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in aumento od in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto;

#### **Art. 12 – Responsabile unico del procedimento - Referenti**

1. Il nominativo del responsabile unico del procedimento per il presente contratto è \_\_\_\_\_
2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quali Responsabile della conduzione dell'appalto \_\_\_\_\_;
3. Il Committente e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.
4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2., l'Appaltatore è tenuto a darne

tempestiva comunicazione, tramite PEC, alla Committente.

#### **Art. 13 - Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato e in tutta la documentazione di gara, il Committente verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP, che allo scopo potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Committente, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. L'appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l'appaltatore impedisce o ritarda, con azioni od omissioni, i controlli la Committente procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 – Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

*(se c'è subappalto) E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore

o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Committente, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'Appaltatore trasmetterà alla Committente, prima dell'inizio del servizio, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Art. 15 - Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare \_\_\_\_\_.

3. Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere al Committente, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore .....".

Si precisa che:

I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Committente e subappaltatore.

II) L'appaltatore è tenuto a consegnare al Committente copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'appaltatore stesso;

III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, la Committente sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.

IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei

confronti del Committente. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento del servizio.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte della Committente senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

*ovvero*

*1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.*

#### **Art. 16 – Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto della riduzione del \_\_\_% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Appaltatore è in possesso di \_\_\_\_\_.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Tra l'altro, il Committente ha il diritto di valersi della garanzia:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;

c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione parziale o totale della garanzia stessa, trasmessa dal Committente tramite posta elettronica certificata, qualora la Stazione stessa abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 – Responsabilità - Polizza assicurativa**

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Committente.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Committente da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; l'appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è inoltre obbligata a tenere indenne e sollevato il Committente da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto per cause imputabili all'esecuzione del presente contratto.

Il Committente rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza prevede i seguenti massimali:

a) per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): Per sinistro, per persona e per danni a cose per anno € \_\_\_\_\_ ( *massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_* )

b) per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): per sinistro e per persona € \_\_\_\_\_ ( *massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_*);

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti di terzi sia nei confronti del Committente.

Nella predetta polizza è prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Committente per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al personale dipendente dell'appaltatore durante lo svolgimento dei servizi.

3. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell'Appaltatore procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

#### **Art. 18 - Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino al Committente mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto imputabili all'Appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento, queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere, non superiore a \_\_\_\_\_. Trascorso inutilmente detto termine, il Committente potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell'Appaltatore.

4. Per ogni violazione degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale come previsto dal Capitolato.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 46 del Capitolato Speciale d' Appalto in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

6. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi / prodotti forniti.

#### **Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Committente e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. E' ammessa la sostituzione del contraente nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Committente e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 - Recesso**

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, la Committente può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previste dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

**Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore – Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, i concedenti si riservano di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

*a) frode nella esecuzione dell'appalto;*

*b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;*

*c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;*

*d) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;*

*e) mancata ottemperanza agli ordini ed alle prescrizioni della Committente che pregiudichi il servizio affidato;*

*f) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che*

*abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocimento al buon nome della Committente, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente,*

*g) sospensione unilaterale senza giusta causa dei servizi;*

*h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; la presente clausola si applica anche in caso di adempimento successivo da parte dell'appaltatore;*

*i) mancato rispetto dei termini prescritti dalla Committente per adempiere;*

*l) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;*

*m) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;*

*n) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.*

*o) mancato rispetto dell'indicazione del Committente di sostituire personale ritenuto inadatto; assegnazione di personale non corrispondente a quanto richiesto e/o in quantità non inferiore a quanto richiesto;*

*p) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle rate di premio e/o mancata presentazione, sollecitata dalla committenza, della quietanza di pagamento della rata di premio entro i termini di cui al sollecito;*

*q) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte della Committente;*

*r) utilizzo, per l'espletamento del servizio, di personale e/o attrezzature non in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto o non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica;*

s) gravi violazioni accertate degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Committente \_\_\_\_\_, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

t) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; perdita, da parte della Ditta, dei requisiti specifici previsti per legge per l'esecuzione del servizio di \_\_\_\_\_ o esplicitamente dichiarati in sede di gara;

u) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

v) fornitura di materiali diversi dai campioni presentati in sede di offerta, senza preventivo assenso del Committente.

5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

a) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

b) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto *ovvero ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo*;

c) cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

d) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

f) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

g) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;

h) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal

responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

l) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;

m) violazione *dei protocolli di legalità*;

6. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, ed opera di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

7. In tali casi la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito e del valore dei materiali utili approvvigionati se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

9. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 22 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il Committente e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Committente: \_\_\_\_\_

- quanto all'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 23 – Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al foro di Modena.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Committente informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento ed alla protezione, disponibile all'indirizzo [www. \\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____), e di essere, tra l'altro, a conoscenza che: l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; i dati saranno trattati esclusivamente da personale e collaboratori del Committente di Formigine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente

**Commentato [BB2]:** Per Angelo: e solo qui nelle scritte private rincassimo al sito internet dove è scritto tutto questo? Per abbreviare un po'

nominati come responsabili del trattamento; potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea; il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali - registrazione**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a Euro \_\_\_\_ dovute sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F23.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

**Commentato [BB3]:** Per Paola e Silvia: me lo verificate?

#### **Art. 26 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare la Committente.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Il presente atto, composto di n. \_\_\_\_ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMITTENTE** - \_\_\_\_\_

**L'APPALTATORE** \_\_\_\_\_ - Legale rappresentante \_\_\_\_\_

**Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Incaricato approva specificamente le clausole contenute negli articoli \_\_\_\_\_.

**IL COMMITTENTE** - \_\_\_\_\_

**L'APPALTATORE** \_\_\_\_\_ - Legale rappresentante \_\_\_\_\_